R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 6 /2025

nel giudizio pensionistico, iscritto al n. 62120 del registro di Segreteria, proposto da:

- -, (C.f.: -), nato a -, e residente a -;
- -, (C.f.: -), nato a -, e residente a -;
- -, (C.f.: -), nato a -, e residente a -;
- -, (C.f.: -), nato a -, e residente a -;

rappresentati e difesi dall'Avv. Ennio Cerio, (C.F.: CRENNE74D27B519V), elettivamente domiciliati in Campobasso alla Via Mazzini, 112, presso lo studio legale dell'Avv. Ennio Cerio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec avvenniocerio@cnfpec.it.

CONTRO

INPS – (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) – (C.f. 80078750587 – P.Iva: 02121151001), con sede legale in Roma, alla via Ciro Il Grande, 21, in persona del Direttore p.t.

ESAMINATI gli atti e i documenti del giudizio.

UDITA, nella pubblica udienza del 23 gennaio, con l'assistenza del

Segretario dott. Giacomo Vannacci, l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS, nessuno presente per le parti ricorrenti.

Ritenuto in

F A T T O

I ricorrenti, con l'originario atto introduttivo del giudizio, hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota del quarantaquattro per cento, così come prevista dall'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con sentenza resa da questa Sezione giurisdizionale 10 giugno 2021, n. 221, il ricorso veniva dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese legali, liquidate nell'importo di euro 2.000,00 per ciascuno.

Tale decisione è stata successivamente riformata dalla Sezione III d’Appello, con sentenza 2 febbraio 2024, n. 53, la quale ha disposto la rimessione degli atti a questa Sezione giurisdizionale regionale, in diversa composizione, affinché si pronunciasse sul merito della controversia e sulla regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nel frattempo, l’INPS aveva adeguato il trattamento pensionistico dei ricorrenti, in applicazione delle circolari n. 107 del 14 luglio 2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021, che recepivano la giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia, appunto, di applicazione dell'aliquota del quarantaquattro per cento, così come prevista dall'articolo 54 cit.

I ricorrenti, in data 8 luglio 2024, hanno depositato istanza di prosecuzione del giudizio, formulando richiesta di rinvio a nuova udienza di discussione e concessione di termini per memoria.

All'udienza del 10 luglio 2024, rilevato che non era stato dato avviso all'INPS della fissazione della stessa, il giudice, con ordinanza resa a verbale, ha disposto il rinvio del giudizio all'udienza del 10 dicembre 2024.

A seguito di sopravvenute modifiche nella composizione dell'organico di questa Sezione giurisdizionale, il fascicolo è stato riassegnato a questo giudice, che ha fissato l'udienza al 23 gennaio 2025.

La relativa comunicazione è stata trasmessa, tramite posta elettronica certificata, dalla Segreteria della Sezione, all'INPS e ai ricorrenti, il 25 settembre 2024.

Si è costituito l'INPS, chiedendo che si dichiari l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione a cura della parte ricorrente nei termini perentori di legge. Infatti, la sentenza di appello risulta inviata via pec ai ricorrenti il 2 febbraio 2024.

All'udienza del 23 gennaio 2025, nessuno presente per le parti ricorrenti, l'INPS ha insistito per le conclusioni già rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

Va dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro i termini previsti dall'art. 199, c. 3, c.g.c.

L'articolo 199 del Codice di giustizia contabile regola il rinvio al giudice di primo grado da parte del giudice d'appello, come accaduto nella

fattispecie qui in esame.

Le parti coinvolte nel processo sono gravate dall'obbligo di riassunzione entro un termine perentorio di tre mesi, termine che decorre dalla notificazione della sentenza d'appello o, ove questa sia stata comunicata in via anticipata, dalla data della comunicazione stessa.

Tale riassunzione si rende imprescindibile per consentire la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado.

Nella fattispecie in esame, il deposito tardivo dell'istanza di prosecuzione, avvenuto l'8 luglio 2024, risulta palesemente non conforme al dettato normativo, posto che il termine utile per la riassunzione, decorrente dal 6 febbraio 2024, come documentato in atti, si perfezionava il 6 maggio 2024.

Si osserva, altresì, che, pur limitandosi con tale istanza a richiedere un mero rinvio d'udienza, i ricorrenti non hanno allegato alcuna giustificazione idonea a superare il mancato rispetto del termine perentorio.

Ne discende inevitabilmente la dichiarazione di estinzione del giudizio, configurandosi questa quale conseguenza automatica del mancato rispetto del termine stabilito *ex lege*, in ossequio ai principi di certezza dei tempi processuali e di tutela del giusto processo.

Alla luce delle peculiarità della vicenda, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, dichiara l’estinzione del giudizio e dispone l’integrale compensazione delle spese.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 28/01/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Firenze, 28/01/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)